

[Circolare n°113/C/2022: SUPERBONUS e cappotto termico - Chiarimento tetti non disperdenti.](#)

16 Marzo 2022

Informiamo le Imprese aderenti che, Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, **“senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”**.

Con la nota del 31 agosto 2021 l'ENEA, di concerto con il Ministero della transizione energetica, aveva precisato che **“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”**.

Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MITE, specifica che:

“Può accedere al Superbonus l'intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell'incidenza superiore al 25%. L'intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l'intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Oltre a indicare le motivazioni che hanno portato al chiarimento nei termini sopraindicati, l'ENEA commenta ulteriormente l'efficacia di tali interventi.

[47907-2022 -ENEA_nota_tetti_non_disperdenti.pdf](#)[Apri](#)

[47907-Circolare n 113_C_2022.pdf](#)[Apri](#)